

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 349 del 15/03/2021

Seduta Num. 14

Questo lunedì 15 **del mese di** marzo
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/374 del 12/03/2021

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Oggetto: L.R. N. 2/2004 E SS.MM.II. - DISPOSIZIONI PER IL RIPARTO DELLE
RISORSE STANZIATE A TITOLO DI FONDO REGIONALE PER LA
MONTAGNA NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE 2021-2023.
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE,
L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI
INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E DELLE MODALITÀ
DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE
PER LA MONTAGNA.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Brunella Rambaldi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 e ss.mm.ii., "Legge per la montagna", ed in particolare l'art. 1 "Principi generali", l'art. 3 bis "Programma regionale per la montagna", l'art. 4 "Programma triennale d'investimento" e l'art. 8 "Fondo regionale per la montagna", in particolare come integrata dagli artt.33,34 e 56 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018";

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4", per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la L.R. 29 DICEMBRE 2020, N. 12 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)";
- la L.R. 29 DICEMBRE 2020, N. 13 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023";

Richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. 392 del 19 marzo 2018 "L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. Disposizioni per il riparto delle risorse stanziare a titolo di Fondo regionale per la montagna nel bilancio di previsione della regione 2018-2020. Definizione delle modalità per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento dei programmi triennali di investimento delle Unioni di Comuni montani e delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del Fondo regionale per la montagna. Annullamento delle DGR. nn. 274/2010 e 368/2016.";
- n. 982 del 25 giugno 2018 "L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. Modifica della DGR.392/2018 - Parziale ridefinizione delle modalità di liquidazione dei finanziamenti a titolo del Fondo regionale per la montagna";

Richiamata la deliberazione assembleare del 22 dicembre 2009, n. 268, con oggetto "Programma regionale per la montagna (L.R. 2/2004, art. 3 bis). (Proposta della Giunta regionale in data 9 novembre 2009, n. 1775)", in particolare il punto 3.4 "Riparto del Fondo regionale montagna" dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione assembleare n. 268/2009, costituente il

Programma regionale per la montagna 2009-2011, di seguito PRM, ancora vigente;

Ritenuto, di confermare le disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 392/2018 che si intendono integralmente richiamate , con riferimento all'opportunità di disporre il riparto, a favore delle Unioni di Comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non ricompresi in Unioni di Comuni montani, più sotto elencati, della totalità delle risorse stanziare a titolo del FRM nel bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023, pari a € 15.000.000,00 nel triennio, ripartiti ugualmente per ciascuna annualità, sulla base dei soli criteri indicati al richiamato punto 3.4, terzo capoverso, del vigente PRM, e quindi dei seguenti parametri:

- 60% in proporzione alla superficie delle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti;
- 40% in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti;

Osservato che, alla luce dell'evoluzione applicativa delle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di assegnazione e gestione di lavori pubblici da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, appare opportuno aggiornare ed integrare le modalità di concessione, liquidazione e revoca del FRM precedentemente approvate con le citate proprie deliberazioni n. 392/2018 e n. 982/2018;

Ritenuto pertanto di disporre con il presente provvedimento, la ridefinizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del Fondo regionale per la montagna per il triennio 2021/2023, come indicato nell'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che, nell'ambito del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023, risultano stanziare sul capitolo **U03455** "Fondo regionale per la montagna. Trasferimenti alle Comunità montane e ad altre forme associative di Comuni montani per il finanziamento di interventi per lo sviluppo delle zone montane (art.11, comma 1, lett. a), abrogato; art. 1, comma 5 bis e art. 8, comma 2, lett. b) e comma 3, L.R. 20 gennaio 2004, n.2)", le seguenti risorse, per le quali deve opportunamente provvedersi al riparto tra gli Enti beneficiari:

- anno 2021 euro 5.000.000,00
- anno 2022 euro 5.000.000,00
- anno 2023 euro 5.000.000,00

Ribadita, alla luce delle considerazioni suesposte, l'adozione del criterio di ripartizione(60% in proporzione alla superficie delle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti, 40% in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane

ricomprese nei rispettivi ambiti) e considerata l'urgenza di ripartire e attribuire sulla base del suddetto criterio, le risorse stanziare a titolo del Fondo Regionale per la Montagna nel bilancio di previsione della Regione 2021-2023 per complessivi €15.000.000,00, allo scopo di consentire la sollecita approvazione dei Programmi triennali d'investimento delle Unioni di Comuni montani riferiti al triennio 2021-2023;

Ritenuto di dovere ribadire che gli interventi che potranno essere ammessi a finanziamento a valere sul Fondo Regionale per la Montagna per il triennio 2021-2023 dovranno riguardare interamente ed unicamente le zone montane ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", che detta, tra le altre, norme in materia di individuazione di ambiti territoriali ottimali, di adeguatezza dimensionale delle Unioni di Comuni istituite per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, di trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni ovvero di subentro a preesistenti Comunità montane di più Unioni di Comuni;

Preso atto che, sulla base degli atti depositati presso il competente Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, le seguenti Unioni di Comuni, all'interno dei cui ambiti territoriali sono ricomprese zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii., risultano costituite negli ambiti territoriali ottimali a norma della L.R. n. 21/2012 e, in quanto tali, possono essere destinatarie dei finanziamenti disponibili a titolo del Fondo regionale per la montagna:

- Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;
- Unione Montana Alta Valnure;
- Unione Valnure e Valchero;
- Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- Unione Comuni Valli Taro e Ceno;
- Unione Montana Appennino Parma Est;
- Unione dei Comuni Val d'Enza;
- Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
- Unione Tresinaro Secchia;
- Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- Unione dei Comuni del Frignano;
- Unione Terre di Castelli;

- Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese;
- Unione Montana dei Comuni Valli Savena-Idice;
- Nuovo Circondario Imolese
- Unione della Romagna Faentina;
- Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana;
- Unione dei Comuni Valle del Savio;
- Unione Rubicone e Mare;
- Unione di Comuni Valmarecchia;

Preso atto che, come previsto nelle rispettive leggi regionali istitutive, i seguenti Comuni, istituiti a seguito della fusione di preesistenti Comuni montani, definiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii., ovvero della fusione di un preesistente Comune montano e di altri Comuni non montani:

- Alta Val Tidone, istituito con L.R. 18 luglio 2017, n. 13
- Alto Reno Terme, istituito con L.R. 23 novembre 2015, n. 19

non aderenti ad Unioni di Comuni montani, sono ad esse equiparati "ai fini dell'accesso ai contributi previsti per programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni" e che, in particolare, "ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2" accedono ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei territori individuati come zone montane;

Ritenuto quindi di estendere ai detti Comuni di Alta Val Tidone e di Alto Reno Terme l'accesso ai finanziamenti a titolo del FRM disponibili nel bilancio di previsione della Regione 2021/23 e di considerarli pertanto ai fini del riparto;

Dato atto che l'adozione con il presente atto di disposizioni in merito al riparto delle risorse a titolo del FRM con criteri oggettivi, determinando la non sussistenza di ambiti di discrezionalità, consente di attribuire al Responsabile del Servizio competente in materia di sviluppo della montagna il compito di provvedere con propria determinazione al riparto della totalità degli stanziamenti a titolo del FRM disponibili nel bilancio di previsione della Regione 2021-2023 al capitolo U03455;

Ritenuto, al fine di dettare opportune modalità per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento dei Programmi triennali di investimento, di cui trattasi, e di ridefinire altresì le modalità di concessione, liquidazione e revoca dei finanziamenti a titolo del FRM, di approvare per il triennio 2021/2023, l'Allegato "MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI

INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto infine opportuno fissare al 14 maggio 2021 la scadenza entro la quale i Soggetti destinatari delle quote di riparto dei finanziamenti a titolo del Fondo regionale per la montagna disponibili nel bilancio di previsione della Regione 2021-2023, devono trasmettere alla Regione i rispettivi Programmi triennali di investimento riferiti al triennio 2021-2023;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la L. 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione" e in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (GU Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111/2021 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023";

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008, avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e

sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10/04/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2018 del 28/12/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 2013 del 28/12/2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 3 del 05/01/2021 "Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del Responsabile per la transizione digitale regionale";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste le determinazioni dirigenziali:

- n. 23238 del 30/12/2020 avente ad oggetto "PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E AMBIENTE" di proroga al 31/03/2021 degli incarichi dirigenziali;
- n. 23245 del 30/12/2020 "PROROGA E CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E DELLA NUOVA DIREZIONE GENERALE FINANZE" di proroga al 31/03/2021 degli incarichi dirigenziali;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessora Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità", Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse nella premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prevedere l'effettuazione del riparto, a favore delle Unioni di Comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non ricompresi in Unioni di Comuni montani, della totalità delle risorse stanziare a titolo del Fondo regionale per la montagna, mezzi regionali, stanziare nel bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione 2021-2023, per un ammontare totale pari a € 15.000.000,00, esclusivamente con i criteri automatici previsti al punto 3.4, terzo capoverso, del vigente Programma regionale per la montagna, approvato con deliberazione assembleare del 22/12/2009, n. 268, e quindi dei seguenti parametri:
 - 60% in proporzione alla superficie delle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti;
 - 40% in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti;
2. di ammettere a finanziamento a valere sul Fondo regionale per la montagna, mezzi regionali, per il triennio 2021-2023 interventi che si configurano come investimenti pubblici e che riguardano interamente ed unicamente le zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii.;
3. di individuare quali beneficiari delle quote di riparto dei finanziamenti disponibili a titolo del Fondo regionale per la montagna, mezzi regionali, nel Bilancio di previsione della Regione 2021-2023 i seguenti Enti:
 - Comune di Alta Val Tidone;
 - Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;
 - Unione Montana Alta Valnure;
 - Unione Valnure e Valchero;
 - Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
 - Unione Comuni Valli Taro e Ceno;
 - Unione Montana Appennino Parma Est;
 - Unione dei Comuni Val d'Enza;
 - Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
 - Unione Tresinaro Secchia;
 - Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

- Unione dei Comuni del Frignano;
 - Unione Terre di Castelli;
 - Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
 - Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
 - Comune di Alto Reno Terme;
 - Unione Montana dei Comuni Valli Savena-Idice;
 - Nuovo Circondario Imolese
 - Unione della Romagna Faentina;
 - Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana;
 - Unione dei Comuni Valle del Savio;
 - Unione Rubicone e Mare;
 - Unione di Comuni Valmarecchia;
4. di affidare al Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, competente per la materia dello sviluppo della montagna, l'adozione della determinazione per disporre il riparto delle risorse stanziare a titolo del Fondo regionale per la montagna, mezzi regionali, nel Bilancio di previsione della Regione 2021-2023;
 5. di approvare l'Allegato 1 "MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 6. di fissare al **14 maggio 2021** la scadenza entro la quale i Soggetti destinatari delle quote di riparto dei finanziamenti a titolo del Fondo regionale per la montagna, mezzi regionali, disponibili nel bilancio di previsione della Regione 2021-2023, elencati al precedente punto 4, devono trasmettere alla Regione i propri Programmi triennali di investimento;
 7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
 8. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato 1

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA

1 PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO

1.1 Soggetti titolari

Le Unioni di Comuni montani, come definite ai sensi del comma 2, dell'art. 17, della L.R. n. 21/2012, sono i soggetti titolari dei Programmi triennali di investimento ex art. 4 L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii..

Qualora non abbiano aderito ad Unioni di Comuni, i Comuni derivanti da fusione, nel cui ambito territoriale siano comprese zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii., sono parimenti soggetti titolari di Programmi triennali di investimento, in quanto equiparati alle Unioni di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni.

1.2 Natura dei progetti e fonti di finanziamento

Il Programma triennale di investimento, di seguito Programma, in coerenza con le linee d'indirizzo del Programma regionale per la montagna, di seguito PRM, contempla le opere e gli interventi per il cui finanziamento è previsto l'utilizzo delle risorse a titolo del Fondo regionale per la montagna, di seguito FRM, attribuite nel triennio di riferimento.

Le opere e gli interventi previsti nel Programma devono obbligatoriamente configurarsi come investimenti pubblici.

Le opere e gli interventi programmati possono essere finanziati, oltre che con le risorse derivanti dal FRM, anche con risorse poste a carico dei bilanci di altri soggetti cofinanziatori.

Per il finanziamento delle opere e degli interventi previsti non è ammesso il cumulo con altri contributi di fonte regionale.

1.3 Contenuti

Il Programma elenca i progetti che il soggetto titolare di cui al punto 1.1., intende realizzare nel triennio utilizzando le risorse attribuite a titolo del FRM.

Il Programma deve presentare una scheda riassuntiva, allegata alla delibera del soggetto titolare di approvazione del programma triennale stesso, redatta in formato word editabile, secondo lo schema sottoindicato che riporta sinteticamente, in forma sinottica, i dati riferiti ai singoli progetti.

- 1) titolo e descrizione sintetica
- 2) comune di localizzazione dell'intervento e delibera comunale di approvazione
- 3) costo complessivo
- 4) fonti di finanziamento
- 5) cronoprogramma con evidenziazione data conclusione
- 6) dichiarazione del carattere d'investimento pubblico ai sensi della LR.2/2004.

I progetti sono descritti in schede, da trattenere agli atti dei soggetti attuatori dei singoli progetti, corrispondenti alla scheda riassuntiva suddetta e dovranno quindi evidenziare i medesimi elementi:

- 1) titolo e descrizione sintetica
- 2) comune di localizzazione dell'intervento e delibera comunale di approvazione
- 3) costo complessivo
- 4) fonti di finanziamento
- 5) cronoprogramma con evidenziazione data conclusione
- 6) dichiarazione del carattere d'investimento pubblico ai sensi della LR.2/2004.

Alle schede potrà essere aggiunta una Relazione illustrativa degli interventi, da rendersi in forma libera che ne attesti la fattibilità tecnico amministrativa ed i risultati attesi.

1.4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, comprensive dell'IVA, sono riferibili esclusivamente a interventi localizzati in zone montane e in particolare alle seguenti voci:

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie;
- acquisizione di beni immobili o mobili.

Le spese tecniche sono riconosciute entro il limite del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

In riferimento alle spese tecniche per i lavori, sono ammissibili a norma di legge:

- le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative del Soggetto attuatore;
- le spese relative agli incentivi per funzioni tecniche, come normati dal Codice degli appalti.

1.5 Approvazione e presentazione da parte dei Soggetti titolari

I Soggetti titolari, indicati al punto 1.1, predispongono e approvano con deliberazione dell'organo competente il loro Programma triennale 2021/2023, comprensivo della scheda riassuntiva di cui al punto 1.7, lo presentano alla Regione, trasmettendolo con PEC al Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, entro la scadenza indicata con apposita deliberazione della Giunta regionale, ai fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi programmati, in relazione alla loro coerenza con il vigente PRM e con le disposizioni contenute nel presente documento.

1.6 Verifica dell'ammissibilità e provvedimenti conseguenti

Il Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna provvede alla verifica di ammissibilità dei singoli Programmi presentati, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore del Soggetto titolare del Programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del FRM.

In attuazione di quanto è previsto al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 2/2004 e s.m.i., in caso di riscontro d'incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal PRM e/o con le prescrizioni del presente documento, il Programma è rinviato al Soggetto titolare, che lo modifica e torna ad approvarlo e a trasmetterlo alla Regione.

1.7 Scheda riassuntiva da allegare alla delibera di approvazione del Programma triennale.

ALLEGATO (Redigere 1 allegato per ciascuna annualità in formato word)

DENOMINAZIONE Unione

Programma Triennale degli investimenti 2021/23. Approvato con delibera dell'Unione N-----

Ente	Intervento	atto	Importo	Quota	CUP (da	Investimento	Conclusione
------	------------	------	---------	-------	---------	--------------	-------------

attuatore (Comune e/oUnione)	(localizzazio ne e breve descrizione)	approvazio ne Ente attuatore Comune e/o Unione.	totale (€)	FRM (€)	indicare solo in fase di concessione)	pubblico di cui L.R. n. 2/2004 (sì/no)	entro anno di assunzione impegno D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
							...
Totale							

2 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

2.1 Concessione

La concessione e l'impegno delle quote di finanziamento a titolo del FRM, a favore dei Soggetti titolari dei Programmi, sono disposti a fronte della trasmissione alla Regione delle progettazioni esecutive relative ai singoli interventi previsti nell'ambito dei Programmi, complete di CUP (Codice Unico di Progetto), dei cronoprogrammi e dei relativi provvedimenti di approvazione. Dovrà essere inviata tabella come indicata al punto 1.7 al fine di evidenziare eventuali modifiche a quanto preventivato, che a parità di caratteristiche, sono nella facoltà dei Titolari e degli attuatori.

I Titolari dei programmi di cui al punto 1.1., provvedono alla verifica delle documentazioni presentate dai Soggetti attuatori dei progetti e le approvano, con deliberazione, da trasmettere contestualmente alla Regione, a completamento della documentazione da inviare ai fini della concessione dei finanziamenti.

2.2 Esigibilità delle spese

Sono rendicontabili le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data di adozione dell'atto di concessione e impegno del finanziamento assegnato a titolo del FRM, per le quote effettivamente riferite ai singoli esercizi di imputazione contabile.

2.3 Gestione ribassi d'asta

I ribassi d'asta conseguiti per le quote parti poste a carico del FRM, potranno essere liquidati solo in presenza di perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 del dlgs.50/2016 e sm. In caso contrario saranno considerati economie di spesa rese indisponibili; alla loro determinazione e stralcio si provvederà in sede di liquidazione dei contributi concessi. Tale variante, dovrà essere illustrata, motivata e giudicata ammissibile da Relazione del Responsabile Unico del Procedimento; tale Relazione, approvata con propri atti amministrativi dalla Stazione Appaltante i lavori, dovrà indicare il quadro economico comparativo tra il vecchio ed il nuovo intervento e l'eventuale nuovo cronoprogramma. Non saranno ammesse varianti a sanatoria, cioè approvate in concomitanza dell'ultimazione lavori.

In sede di liquidazione dei contributi gli atti di approvazione delle Unioni dovranno dare conto della perizia di variante di cui alla suddetta Relazione, riportando anch'essi, il confronto tra il vecchio ed il nuovo quadro economico determinatosi, sul quale richiedere il contributo.

2.4 Liquidazione

Le risorse, concesse a titolo del Fondo regionale per la montagna in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.3, sono liquidate a saldo ad avvenuta ultimazione delle attività, a

favore dei Soggetti titolari di cui al punto 1.1, a seguito di invio con PEC della seguente documentazione:

A) nel caso di opere:

- determinazioni di aggiudicazione opere;
- certificato di regolare esecuzione o collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
- rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione, che tenga conto di quanto indicato al punto 2.3 in caso di ribassi d'asta;
- atti di liquidazione delle spese a saldo;
- provvedimenti di presa d'atto ed approvazione dei Titolari di cui al punto 1.1, della documentazione precedente prodotta dai soggetti attuatori degli interventi.

B) nel caso di acquisizione di beni immobili o mobili:

- copia del rogito immobiliare;
- rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione;
- atti di liquidazione delle spese a saldo;
- provvedimenti di presa d'atto ed approvazione dei Titolari di cui al punto 1.1, della documentazione precedente prodotta dai soggetti attuatori degli interventi.

2.5 Scadenza per la conclusione dei progetti

I Titolari di cui al punto 1.1., devono garantire l'avanzamento dell'attuazione e la conclusione dei singoli interventi, secondo le scadenze indicate nei cronoprogrammi approvati, nel rispetto del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii..La mancata conclusione entro le scadenze, comporta la revoca dei contributi concessi, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente segnalati.

2.6 Scadenza per la presentazione delle rendicontazioni

Le rendicontazioni delle spese sostenute, per le quali siano stati concessi contributi a titolo del FRM, devono essere presentate al Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell'Ente beneficiario inviata a mezzo PEC, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in cui risultano registrati i relativi impegni di spesa, a pena di revoca, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente segnalati ed approvati con apposito atto del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Gregorio, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/374

IN FEDE

Gianni Gregorio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/374

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 349 del 15/03/2021

Seduta Num. 14

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi